

DEPOSITI DORMIENTI – INFORMATIVA

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266) ha stabilito la costituzione di un **Fondo** per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti **vittime di frodi finanziarie** e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri **rapporti bancari definiti come "dormienti"** all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 116 del 2007, ha definito "dormienti" i seguenti rapporti di:

- • deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- • deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- • contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- • il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la banca invia al titolare del rapporto, mediante **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni **entro il termine di 180 giorni** dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto "dormiente" **non verrà estinto** dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o **movimentazione** ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. Anche i **rapporti di deposito al portatore** (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia **superiore ad € 100,00** e che non risultano movimentati **da oltre 10 anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi "dormienti". Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione** dell'elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.